

LA REPERIBILITA'

Ai sensi dell'art. 34 del CCNL, la Banca ha facoltà di chiedere la reperibilità per specifiche attività a Lavoratori appartenenti a particolari servizi (ad esempio, centri elettronici, personale necessario per l'estrazione di valori, addetti a sistemi di sicurezza, addetti a presidi di impianti tecnologici, addetti a servizi automatizzati all'utenza, ecc.). **In tal caso, il personale reperibile potrà assentarsi dalla propria residenza, ovvero del domicilio indicato ai fini della reperibilità, solo previa segnalazione alla Direzione della Banca, con l'obbligo di fornire indicazioni per la sua reperibilità e di effettuare comunque gli eventuali interventi richiesti**



Ai Lavoratori ai quali la Banca ha chiesto, con notifica scritta, la reperibilità spettano:

- il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso d'intervento;
- € 30,68 al giorno ragguagliate ad una reperibilità di 24 ore, con un minimo di € 13,95 (il tempo di lavoro in Banca non concorre, quindi, a determinare le ore di reperibilità da retribuire).

ed inoltre:



- al personale appartenente alla 3° area professionale spetta il compenso per lavoro straordinario per la durata dell'intervento, con un minimo pari ad € 18,42;
- ai quadri direttivi, invece, gli interventi effettuati vanno tenuti in considerazione ai fini dell'autogestione della prestazione lavorativa di cui all'articolo 78 del Contratto di lavoro.

PERTANTO



- **SOLO IL PERSONALE CHE SVOLGE UNO DEI SERVIZI SOPRA ELENCATI HA L'OBBLIGO DI GARANTIRE, SEMPRE DIETRO PREVENTIVA RICHIESTA SCRITTA, LA REPERIBILITA'**
- **NON SUSSISTE, QUINDI, ALCUN OBBLIGO IN TUTTI GLI ALTRI CASI ED IL LAVORATORE PUO' QUINDI RIFIUTARSI DI FORNIRE IL PROPRIO NUMERO TELEFONICO DA COLLEGARE AI SISTEMI DI ALLARME.**